

Presidente Consiglio Comunale di Bisceglie

Segretario Generale Comune di Bisceglie

Organo di Revisione Comune di Bisceglie

Dir. Rip. Fin. Dott. Angelo Pedone

Sindaco Comune di Bisceglie

Consiglieri Comunali di Bisceglie

e. P.C.

Ecc.mo Sig. Prefetto Bat

Ecc.mo Procuratore della Repubblica Tribunale Trani

Ecc.mo Procuratore Corte dei Conti Puglia - Bari

Ecc.ma Corte dei Conti – Sez. Controllo

Spett.le Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Bari

### **ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA**

#### **Oggetto: BILANCIO CONSUNTIVO 2019 COMUNE DI BISCEGLIE**

Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, nato a Bisceglie il 4/03/67 ed ivi residente alla Via San Pietro 10, c.f. SPNFNC67C04A883O, nella qualità di consigliere comunale di Bisceglie


#### ***PREMESSO CHE***

1. Con deliberazione di G.C. n. 144 del 2/07/2020 è stata adottata dalla Giunta Comunale di Bisceglie la proposta di deliberazione al Consiglio Comunale di “approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e suoi allegati”(cfr. all. 1).
2. A pag. 3 di tale deliberazione di G.C. risulta che “alla data odierna, risultano passività potenziali/debiti fuori bilancio per



un importo complessivo di € 3.749.876,59 come da allegati elenchi...”.

3. Tale deliberazione di Giunta precisa che tali debiti risultano nelle attestazioni “che alla presente deliberazione sono allegate per formarne parte integrante e sostanziale”, ma omette di adottare i provvedimenti contabili e normativi conseguenti a tale esposizione debitoria fuori bilancio.
4. Tra le attestazioni dirigenziali allegate alla deliberazione, molte delle quali attestanti la effettiva sussistenza di debiti fuori bilancio emersi e definiti nell’anno 2019, risalta quella del dirigente dell’UTC di Bisceglie in data 12/03/2020 prot. interno 19/03/2020 – 0011561 (cfr. all. 2), con cui, “expressis verbis” e testualmente, “si trasmette in allegato l’attestazione circa l’esistenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2019.”
5. Tale allegato “elenco debiti fuori bilancio 2019” (così espressamente intestato e intitolato correttamente dall’UTC – cfr. all. 3) contiene puntualmente, analiticamente e specificamente i debiti fuori bilancio imputabili all’anno 2019 per la somma complessiva di euro 3.351.281,53 (tremilionitrecentocinquantunmiladuecentottantuno/53).
6. A questi debiti fuori bilancio, emersi e attestati dal Dirigente della Ripartizione Tecnica in riscontro alla richiesta del Dirigente dell’Area Finanziaria in data 21/02/2020 – prot. gen. n. 7698 del 21/02/2020, vanno aggiunti quelli delle attestazioni degli altri Dirigenti delle Ripartizioni Comunali.
7. La Giunta Comunale, nella delibera n. 144 del 2/07/2020, ha mal riportato tali dati e la natura giuridica (precisata invece dal



dirigente dell'U.T.C. nella predetta nota) di tali debiti fuori bilancio indicando che "alla data odierna risultano passività potenziali/debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € 3.749.876,59..." (la locuzione passività potenziali o latenti, come in appresso meglio si specificherà, è stata da tempo censurata dalla Corte dei Conti, perché utilizzata spesso in passato da alcuni uffici comunali per mascherare evidenti debiti fuori bilancio).

8. L'arbitraria qualificazione data (in questa circostanza non dagli uffici, ma dalla Giunta Comunale) con la deliberazione di G.C. succitata all'elenco debiti fuori bilancio attestati dal responsabile della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie (soggetto legittimato e unico responsabile qualificato ad accertare l'emersione di D.F.B nel suo settore, alla stregua del regolamento di contabilità vigente – cfr. art. 34 co. 5 e co. 6), costituisce un elemento assolutamente fuorviante e distorsivo per la ricostruzione e la valutazione dell'esatta e veritiera gestione finanziaria del Comune di Bisceglie relativa all'anno 2019 e al suo bilancio consuntivo.
9. La Corte di Cassazione Penale sez. V, n. 9368 del 19/11/2013, ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale che configura il reato di falso ideologico allorquando gli schemi di bilancio degli Enti Locali contengano elementi di fatto non corrispondenti al vero.
10. Aver arbitrariamente qualificato come passività potenziali – passività latenti i debiti fuori bilancio elencati dal Dirigente della Ripartizione Tecnica e costituenti parte integrante e sostanziale



del conto consuntivo 2019 adottato dalla G.C. con la precitata delibera, oltre a poter costituire un illecito sotto molteplici profili, elude l'applicazione di tutte le norme dell'ordinamento e della contabilità comunale da applicarsi necessariamente e obbligatoriamente per evitare pericolosi squilibri finanziari (norme imperative inderogabili, cfr. 227 e 188 TUEL).

11. Lo scrivente e i consiglieri comunali che ricoprivano la carica di consiglieri comunali anche in seno al Consiglio Comunale della scorsa consiliatura (2013-2018), e cioè i signori Casella Giovanni, Di Tullio Luigi, Angarano Angelantonio, Innocenti Piero, Napoletano Francesco, Preziosa Giorgia, Pedone Pierpaolo, ecc., hanno già avuto modo di ricevere i richiami e le censure, portate a conoscenza dei singoli consiglieri comunali suindicati, contenuti nella deliberazione n. 122 del 14/04/2016, relativa ai conti consuntivi 2012/2013, della Corte dei Conti in Sezione Regionale di Controllo per la Puglia (cfr. all. 4), trasmessa a tutti i consiglieri comunali suindicati e allo scrivente nel 2016 (reiterare tali condotte già oggetto di medesime censure della Corte dei Conti e notificate personalmente ai consiglieri suindicati sarebbe ancor più grave per i medesimi).

12. *Giova al riguardo rilevare che tale deliberazione della Corte dei Conti in funzione tutoria, a pag.4, precisava che "l'art. 6 co. 2 del DLgs n. 149 del 2011 stabilisce che qualora dalle pronunce delle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria ... irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente Locale ... e lo stesso Ente non abbia adottato*



le necessarie misure correttive, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

13. *Inoltre, a pag. 12 della precitata deliberazione, si afferma che*

*"il Collegio, nel rinviare alle considerazioni già svolte in merito alla possibile violazione dell'obbligo di informazione nei confronti del Consiglio Comunale sulla debitoria esistente, osserva che il dirigente della Ripartizione Tecnica ha surrettiziamente degradato a non meglio precisati oneri latenti, quelli che, invece, appaiono, a ben vedere veri e propri debiti fuori bilancio..."*

*"dalla documentazione acquisita è facilmente rilevabile, d'altra parte, che i cosiddetti oneri latenti rappresentavano ancor prima dell'approvazione del conto consuntivo... situazioni debitorie tipicamente fuori bilancio e, come tali, riconoscibili già da allora – in quanto complete di tutti gli elementi costitutivi ed essendo comunque già esigibili ed esistenti..". E ancora, la Corte dei Conti, "da ciò consegue che con riguardo alle riferite fattispecie, classificate dal dirigente quali oneri latenti, il dirigente della Ripartizione avrebbe dovuto attivare tempestivamente la procedura di riconoscimento di legittimità dei d.f.b. (artt. 194 e 191 TUEL), evitando, in conseguenza, lo slittamento in esercizi successivi di spese ordinate sostenute e riferite ad annualità pregresse". E la Corte dei Conti, sul caso Bisceglie, conclude ancora sconfessando e confutando le teorie del Comune di Bisceglie (che presentò memoria difensiva le cui argomentazioni furono*



completamente rigettate dalla Corte dei Conti) secondo cui “gli oneri latenti, per loro stessa natura, sarebbero 8nella prospettiva degli uffici comunali biscegliesi) passività solo potenziali che eventualmente potrebbero trasformarsi in debiti fuori bilancio... , ma richiedono una serie di verifiche che possono anche completarsi in esercizi successivi..”. A tal specifico riguardo, la Corte dei Conti, a pag. 13 della precitata deliberazione, “condanna” il Comune di Bisceglie per “il mancato tempestivo riconoscimento, quindi, che non può che essere ricollegato... all’assenza di fondi sufficienti in bilancio per garantire la relativa copertura finanziaria... si può quindi agevolmente concludere che numerose fattispecie ambiguamente definite oneri latenti, costituivano veri e propri debiti fuori bilancio..”; e a pag. 14 la Corte dei Conti precisa che **“gli effetti di siffatta prassi sono destinati a riverberarsi negativamente ... sia sul principio di trasparenza che sulla veridicità del bilancio pregiudicando la funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo attribuita dalla legge al Consiglio Comunale, con ciò eludendo anche il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge”**. E a pag. 15 “in applicazione dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, l’Ente... ha l’obbligo di adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio”..., di talchè “l’esatta individuazione e quantificazione dei debiti fuori bilancio nel corso dell’esercizio finanziario costituisce, pertanto, un preciso dovere dell’organo consiliare, il quale è stato



investito dal legislatore dell'obbligo di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio... e di verificare se la sussistenza di debiti fuori bilancio possa, in qualche modo, incidere negativamente sulla situazione finanziaria o alterare i risultati di competenza". E a pag. 16 la Corte dei Conti prescrive che il Consiglio Comunale debba adottare " tutte le manovre contabili indispensabili per reperire, in primis nel bilancio di competenza, le risorse necessarie per fronteggiare la debitoria attuale individuata".

14. La delibera di approvazione del conto consuntivo di G.C. n. 144 del 2/07/2020, nel qualificare come passività potenziali e passività latenti i debiti fuori bilancio accertati dai responsabili di ogni settore, induce erroneamente il Consiglio Comunale ad adottare e approvare un conto consuntivo sulla base di una situazione non veritiera, con conseguenti attestazioni di asseriti equilibri finanziari che nella specie non si possono certamente "certificare", senza contestualmente affrontare nella sede competente (il Consiglio Comunale) la legittimità e riconoscibilità o meno dei debiti fuori bilancio di cui agli elenchi allegati al conto consuntivo in esame; senonchè, nell'ordine del giorno che si discuterà il 31/07/2020 in prima convocazione in Consiglio Comunale (seconda convocazione prevista, eventualmente, per il 03.08.2020), è prevista solo l'approvazione del conto consuntivo, ma non vengono portati assurdamente i debiti fuori bilancio emersi e allegati al medesimo, né vengono contemplati nella verifica della sussistenza o meno degli equilibri di bilancio.



15. Al riguardo giova rilevare che l'art. 34 co. 5 e co. 6 del Regolamento di Contabilità (cfr. all. 5) stabilisce un termine e una procedura rigorosa per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio che, nella specie, vengono completamente ignorati, nonostante la puntuale elencazione di debiti fuori bilancio effettuata dal dirigente della Ripartizione Tecnica, quale vera e propria attestazione della sussistenza degli stessi.
16. Dopo gli sforzi del Consiglio Comunale di Bisceglie, profusi dopo la deliberazione della Corte dei Conti al fine di contenere la formazione di debiti fuori bilancio di Bisceglie, in ossequio proprio alle prescrizioni della succitata deliberazione (come risulta dalla proposta di deliberazione di C.C. di approvazione del consuntivo 2019 n. 72 dell' 8/07/2020 - cfr. all. 6 - nel 2017 la debitoria all'esame del Consiglio è stata di soli € 650.000,00), l'esplosione incontrollata dei debiti fuori bilancio nel 2019, non opportunamente e legalmente gestita, può determinare squilibri finanziari con danni erariali ingenti per le casse comunali e gravi responsabilità erariali e penali per gli stessi consiglieri comunali "investiti" oggi della pesante responsabilità di qualificare arbitrariamente passività potenziali o latenti, quelli che i dirigenti attestano invece essere veri e propri debiti fuori bilancio in senso tecnico e giuridico.
17. Sul punto e su identica fattispecie pende oggi, peraltro, procedimento penale n. 2664/17 mod. 21 RG PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani (cfr. all. 7 – comunicazione).





Tanto premesso, il sottoscritto nella qualità di consigliere comunale, a scanso di responsabilità personali nella vicenda amministrativa in oggetto e in ossequio all'art. 331 CPP, nella qualità di pubblico ufficiale, trasmette per conoscenza alle autorità competenti il presente atto e la documentazione ad esso allegata e


***Invita e diffida***

il Presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie, il Sindaco e i Consiglieri Comunali a ritirare il punto in discussione e/o promuovere ogni possibile iniziativa finalizzata a consentire una corretta e legittima ponderazione dei provvedimenti da adottarsi in conseguenza dei debiti fuori bilancio accertati per l'importo di € 3.749,876,59, ma qualificati arbitrariamente e ambigualmente dalla Giunta Comunale quali passività potenziali, passività latenti/debiti fuori bilancio e, quindi, non gestiti alla stregua delle norme del TUEL e del Regolamento di Contabilità vigenti, così come puntualmente interpretate ed applicate al Comune di Bisceglie con la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 122 in data 14/04/2016 e depositata il 3/06/2016.

Tanto al fine di prevenire ed evitare anche di incorrere in eventuali responsabilità erariali e/o penali con riferimento alla presumibile consumazione di fattispecie delittuose (abuso di ufficio, falso ideologico ecc).

Si deposita la seguente documentazione:

1) delibera di GC n. 144 del 2/07/2020;



2) nota dirigente dell'UTC di Bisceglie prot. interno 19/03/2020 – 0011561;

3) debiti fuori bilancio allegati alla nota dirigente dell'UTC di Bisceglie prot. interno 19/03/2020 – 0011561;

4) deliberazione Corte dei Conti n. 122 del 14/04/2016;


5) art. 34 commi 5 e 6 del regolamento di contabilità Comune Bisceglie;

6) proposta di deliberazione CC n. 72 del 8/07/2020;

7) comunicazione relativa al procedimento penale n. 2664/17 mod. 21 RG PM presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Bisceglie, lì 28/07/2020

Avv. Francesco Carlo Spina

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned below the printed name of the lawyer.